



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

ORDINANZE

Registro Servizio N. 34 del 29-05-2018	Registro Generale N. 34 del 29-05-2018
---	---

Oggetto: TAGLIO ALBERI - Via Collicchio, altezza proprietà De Petris Claudio e Pucci Emilio.

CONSTATATO che su Via Collicchio, “all'altezza della proprietà di De Petris Claudio e Pucci Emilio” sono presenti piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, le quali costituiscono grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui sovente è interessato il territorio Comunale; inoltre sono causa di ostruzione ed occlusione delle fognature pubbliche tali da comprometterne il normale deflusso e smaltimento sia delle acque reflue che di quelle meteoriche;

RITENUTO di dover intervenire in prossimità di Via Collicchio, “all'altezza della proprietà di De Petris Claudio e Pucci Emilio”:

- al taglio delle piante pericolanti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- alla rimozione di rami e di radici che ostruiscono la fognatura pubblica nella via in questione, al fine di ristabilire un normale deflusso e smaltimento sia delle acque reflue che di quelle meteoriche;

CONSIDERATO che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree ricadenti nel territorio comunale;

VISTO l'articolo 29 del DLgs 285/1992;

VISTO il DLgs n. 267/2000 e in particolare l'art. 50 – comma 5;

VISTO il vigente Statuto Comunale

ORDINA

Ai proprietari di terreni in prossimità di Via Collicchio, “all'altezza della proprietà di De Petris Claudio e Pucci Emilio” di dover intervenire:

- al taglio delle piante pericolanti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- alla rimozione di rami e di radici che ostruiscono la fognatura pubblica nella via in questione, al fine di ristabilire un normale deflusso e smaltimento sia delle acque reflue che di quelle meteoriche;

AVVERTE

Che in caso di inadempienza, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 c.p.;

Che il comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati;

Ordina altresì di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione e di inviare copia della presente ordinanza alle competenti Autorità Giudiziarie. Si dispone la divulgazione della presente mediante affissione di manifesti sul territorio comunale;

Il personale dell'ufficio di polizia locale e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo o, in alternativa, entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Maurizio Pelosi

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online

Capitignano, 29-05-2018

MESSO NOTIFICATORE
(Muzi Achille)